CANC. CIVILE
SENT. n. 1845/17
A. C. n. 4196/12
Cronol. 8/12/17
Repert. 2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro Sezione Prima Civile nella persona del G.O.T. Dott. Antonella Russo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 4196 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012

Tra

[redacted]

ATTORE

E

Milano Assicurazioni spa in persona del procuratore Dott. Roberto Guerri giusta procura speciale per Notaio Grossi di Milano del 5.11.2012 rep. 126197, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Cavallo presso il cui studio in Paola Corso Roma n. 3 è elettivamente domiciliata giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Assicurazioni

CONCLUSIONI

All' udienza del 7.11.2016 le parti concludevano come da verbale in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] conveniva in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la Milano Assicurazioni spa chiedendo accertarsi e dichiararsi la tenutezza della convenuta assicurazione ad indennizzare parte attrice in ragione delle polizze assicurative stipulate e per l' effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell' attrice della complessiva somma di € 139.200,00 oltre accessori, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con il favore delle spese da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.

Assumeva l' attrice :

di aver venduto alla società [redacted] srl con sede in Tavernuzze (FI) un miniescavatore marca JCB modello 8080 usato al prezzo di € 70,000 oltre IVA ed una minipala gommata modello Caterpillar modello cat. 257 B al prezzo di € 46.000,00 oltre IVA, per un importo complessivo di € 139.200,00 comprensivo di IVA , come da fattura n. [redacted] del 12.9.2011;

che i suddetti beni venivano assicurati con la Milano Assicurazioni spa con vincolo assicurativo in favore della [redacted] spa:

che in data 17.1.2012 l' amministratore della [redacted] sporgeva denuncia presso i Carabinieri di Parma del furto dei beni in questione avvenuto presso il parcheggio scambiatori di Parma zona Spip:

che il sinistro veniva denunziato alla Milano Assicurazioni che acquisiva la denuncia di furto ed il decreto di archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti;

che la convenuta Compagnia non aveva dato seguito alla richiesta di pagamento dell' indennizzo.

Concludeva come in premessa .

Si costituiva in giudizio la Milano Assicurazioni spa contestando la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto

In via preliminare chiedeva dichiararsi l 'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Parma luogo in cui si era consumato il reato ; sempre in via preliminare dichiarare la decadenza della [redacted] dal diritto all' indennità ex art. 1915 c.c. per aver dolosamente inadempiuto all' obbligo di avviso nei confronti della compagnia assicuratrice; nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, in subordine , in caso di accoglimento della domanda ,limitare il risarcimento del danno in proporzione alle quote di responsabilità delle parti ed al valore commerciale dei mezzi tenuto conto del loro stato di usura e della percentuale di scoperto assicurativo

A sostegno della propria difesa evidenziava che i due veicoli oggetto di furto , secondo quanto dichiarato dallo [redacted] nella denuncia di furto, erano stati lasciati incustoditi nel parcheggio scambiatori di Parma sin dall' 1.11.2011; che pertanto lo [redacted], in quanto amministratore della società [redacted] non aveva usato la diligenza del buon padre di famiglia, lasciando incustoditi due mezzi di notevole valore acquistati due mesi prima del furto.

Inoltre lo [redacted], successivamente alla denuncia di furto, si era reso irreperibile , né era stato possibile rintracciarlo presso la sede sociale della società, in quanto sconosciuta a tutti, impendendo così agli accertatori incaricati dalla assicurazione di poter svolgere gli opportuni accertamenti .

In relazione al *quantum debeatur* ne contestava l' ammontare in quanto formulato senza tenere in debito conto né dell' ammortamento periodico, né dello scoperto per ogni furto, pari al 15% dell' importo liquidato, previsto dalla polizza assicurativa.

All' udienza del 7.11.2016 la causa, senza necessità di particolare istruzione, attesa la natura documentale, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

L' eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è fondata.

Parte convenuta ha eccepito l 'incompetenza territoriale di questo giudice assumendo che l' obbligazione dedotta in giudizio derivi da fatto illecito e pertanto la competenza deve determinarsi secondo il disposto dell' art. 8 c.p.p. nel luogo in cui è stato commesso e quindi

ritenersi radicata nel Tribunale di Parma , luogo in cui è avvenuto il furto dei due automezzi

L' eccezione di incompetenza territoriale è stata correttamente formulata da parte convenuta affermando nella fattispecie la competenza del *forum commissi delicti* e contestando tutti e tre i tipi di fori alternativi astrattamente ipotizzabili in tema di diritti di obbligazione

La parte che eccepisce l' incompetenza per territorio ha l' onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento ad entrambi i criteri di collegamento previsti dall' art. 20 c.p.c. (quello del *"forum commissi delicti"* e quello del *"forum destinatae solutionis"*) dovendo in mancanza ritenersi la competenza radicata presso il Giudice adito per inammissibilità dell' eccezione sollevata, rilevabile d' ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 859/2002)

Nella fattispecie la convenuta Assicurazione ha evidenziato l' insussistenza del collegamento tra l' azione esercitata dalla società attrice ed il foro adito sia sotto il profilo generale del foro generale del convenuto (artt. 18 e 19 c.p.c.), sia sotto quello del forum *destinatae solutionis,* costituendo la pretesa fatta valere in giudizio un diritto di credito di carattere risarcitorio, nonché del *forum commissi delicti,* identificandolo nel Tribunale di Parma.

Quanto al *locum commissi delicti* la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto *"L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti previsto dall'art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento"* (Cass. Civ. n. 18906/2004)

Poiché , infine , anche gli altri due criteri di collegamento, vale a dire, il cd. *forum delicti* per quanto riguarda la *causa petendi* nonché il forum *destinatae solutionis* per ciò che concerne il *petitum,* sono stati oggetto dell'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta può senz'altro ritenersi ottemperato l'onere di sollevare la questione di incompetenza con riferimento a *"tutti i possibili criteri di collegamento tra la controversia e il suo giudice"*, come

richiesto dall'orientamento prevalente in giurisprudenza e richiamato dalla stessa parte attrice.

L' eccezione di tardività nella proposizione dell' eccezione è infondata trattandosi nella fattispecie di incompetenza per territorio inderogabile (art. 38 primo comma c.p.c.). per cui il regime di tale eccezione è nel senso della rilevabilità d'ufficio, a condizione che il rilievo venga svolto entro la prima udienza di trattazione, e quindi entro l'udienza ex art. 183 c.p.c..

Tale requisito di tempestività sussiste nella fattispecie in esame avendo la convenuta proposto la questione nella comparsa di costituzione e risposta e reiterato nell' udienza del 18.6.2013.

Oltre al requisito della tempestività, l' eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto presenta il carattere della completezza avendo la parte contestato la competenza del giudice adito sotto ogni profilo di collegamento territoriale con la causa con l' espressa indicazione del giudice ritenuto competente , escludendo in tale modo ogni sia pur tacita accettazione della scelta del giudice operata dall' attore

Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente a decidere sulle domande proposte il Tribunale di Parma

Spese compensate in ragione della definizione del giudizio sulla sola eccezione di incompetenza territoriale.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] spa in persona del spa in persona del suo amministratore unico nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a." in persona del suo legale rappresentante , così provvede

-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro a decidere sulle domande proposte;

-dichiara competente a decidere sulle domande proposte il Tribunale di Parma;

-dichiara compensate tra le parti le spese processuali

Così deciso in Catanzaro il 15 novembre 2017

Il G.O.T.
D.ssa Antonella Russo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

Depositato in Cancelleria
oggi 6-12-17
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano